

Reg. Sent. 1050/2025

Depositata il 18.06.2025

2024/1219 NOTI R.G.N.R.

2024/2518 NOTI G.I.P.

2025/235 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

R. C., nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...), domiciliato in (...), Via (...), difeso dall'avvocato di fiducia G. B. del foro di Pescara

ASSENTE

Persone offese:

M. S., nata il (...) a (...), residente in (...), (...), elettivamente domiciliato in Pescara (PE), (...), difeso dall'avvocato di fiducia T. S. del foro di Pescara

Conclusioni

PM: Farina

Avv. D. P. S. delegata

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. perché si sottraeva agli obblighi di assistenza iner responsabilità genitoriale e in particolare all'obbligo di corrispondere l'assegno mantenimento

del figlio minore (...), dell'importo di 200,00 euro al mese, oltre il 50% dell'ordinarie, così violando quanto statuito dal Tribunale di Pescara proc. 747/2020 RG.

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99 co II cp

In Pescara da febbraio a marzo 2024.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 24/01/2025 il GIP presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio l'imputato per rispondere del reato riportato in epigrafe.

Dichiarata la assenza dell'imputato, nel corso del processo è stata prodotto dalla difesa decreto di Giudizio Immediato del procedimento n. (...) rgnr a carico del medesimo, per gli stessi fatti oggi contestati , ricompresi nel medesimo arco temporale;

Quindi evidente che l'imputato viene rinviato a giudizio per lo stesso fatto;

La medesimezza dei fatti si evince dal raffronto tra l'imputazione contestata al capo di imputazione del decreto suddetto e l'imputazione oggetto del presente processo, apparendo evidente che si tratti della violazione della medesima norma, della stessa enunciazione del fatto e della stessa data di consumazione;

In riguardo alla data del commesso reato, si evidenzia che quella contestata nel fascicolo pendente alla data odierna è quella del "da febbraio a marzo 2024" mentre la data della contestazione analoga pendente davanti ad altro giudicante è quella del "in data 10/2020 e tuttora permanente"

Quindi , ritenuto che trattasi di reato commesso nello stesso arco temporale posto che : In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (data del Decreto di Giudizio risulta quella del 24/01/2025, mentre la data del dispositivo di sentenza è del 4/06/2025);

Non essendoci ancora sentenza irrevocabile , si tratta, pertanto, di cd. litispendenza. Orbene, in base al principio generale contenuto nell'art. 649 c.p.p., le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile,

l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempre che i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria [cfr. Cass. SU 28.9.2005, in DPP 2005, 1349].

Ai sensi dell'art. 649 c. 2° c.p.p. va quindi dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere stata già giudicata per il medesimo fatto.

p.q.m.

visti gli artt. 129 e 649 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato R. C. perché già rinviato a giudizio per il medesimo fatto.

Così deciso in Pescara all'udienza dibattimentale del 18/06/2025

IL GIUDICE ONORARIO

- dott. Teresa De Lutiis -